

TRIBUNALE DI AVEZZANO
-SEZ. LAVORO-

RICORSO EX ARTT. 414 E 700 C.P.C.

**CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DI EVENTUALI LITISCONSORTI
(EX ART. 151 C.P.C.)**

Per le Sigg.re:

- **GALLESE ANATOLIA**, (c.f. GLLNLT72E57A515P), nata ad Avezzano (AQ) il 17.05.1972 ed ivi residente in Piazza Castello 14/B;
- **PUGLIELLI ALESSIA**, (c.f. PGLSS78D64A515Y), nata ad Avezzano (AQ) il 24.04.1978 e residente in Collarmele (AQ) Via Fonte Nuova 49;
- **SULPIZII MARIAPIA**, (c.f. SLPMRP67C49L103B), nata a Teramo il 09.03.1967 e residente in Celano (AQ) Via Stazione 153;

tutte rappresentate e difese, giusta procura al margine del presente atto, dall'avv. Lancia Renzo (c.f.: LNCRNZ68E06H501V) con studio in Avezzano, Corso della Libertà n. 61. Il procuratore e difensore chiede, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax 0863021413 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: *studiolegalelancia@pec.it*,

- **Ricorrenti**

Contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA-USR PER L'ABRUZZO**, in persona del l.r. p.t.;
 - **LICEO STATALE "B. CROCE"** di Avezzano (AQ) in persona del l.r. p.t.;
 - **ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "TORLONIA-BELLISARIO"** di Avezzano (AQ) in persona del l.r. p.t.;
 - **LICEO SCIENTIFICO "VITRUVIO POLLIONE"** di Avezzano in persona del l.g. p.t.;
- tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in L'Aquila, Via Buccio Da Ranallo snc;

E nei confronti

- **DI COSMO ELENA**, residente in Lecce nei Marsi, Corso Italia n. 10;
- **DI RENZO VITALIA**, residente in Celano (AQ), Via Muricelle n 83;
- **PENDENZA NADIA**, residente in Avezzano (AQ), Via R. Grieco n. 22;

Nonché nei confronti

dei docenti inseriti nelle Graduatorie d'Istituto di II Fascia vigenti negli anni scolastici 2014/2017 (e aggiornate ai sensi del DM 248/2015 e DM 326/2015) per la classe di concorso **A059**, Graduatorie gestite dal **LICEO STATALE "B. CROCE"** di Avezzano, dall'**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "TORLONIA-BELLISARIO"**, dal **LICEO SCIENTIFICO "VITRUVIO POLLIONE"** e di riflesso delle Graduatorie delle scuole indicate nel Modello B dalle ricorrenti¹.

-Resistenti potenziali

- 1) AQIC83900L IST. COMPRESIVO ISTITUTO COMPRESIVO "E. MATTEI"
- 2) AQIC82500P ISTITUTO COMPRESIVO IC GIOIA DEI MARS
- 3) AQIC828006 ISTITUTO COMPRESIVO IST. COMPRESIVO FONDAZIONE DANABARA
- 4) AQIC844004 ISTITUTO COMPRESIVO G.MAZZINI -T.PATINI

Nel procedimento d cui al presente atto, ir ogni sua fase e grado anche in appello e ne procedimento d esecuzione (compres l'atto di precetto) ec eventuali opposizioni delego e rappresentarmi e difendermi, l'avv Renzo LANCIA cor Studio in Avezzano, Corso della Libertà, 61, conferendogli ogn facoltà di legge inerent e conseguenti a mandato alle liti ex art. 84 c.p.c., comprese quelle di transigere e conciliare chiamare terzi in causa. nominare sostituti, rinunciare agli atti ec accettare la rinuncia, incassare somme e quietanzare, svolgere gli atti esecutivi: conseguenti alla presente procedura, svolgere le eventuali impugnazioni. Dichiaro di essere stato informato dall'avv. difensore, titolare e responsabili del trattamento dei dati personali, delle finalità e delle modalità di utilizzo dei suddetti dati, ai sensi dell'art. 13 D.L.vo 196/03. Esprimo formale consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di legge. Eleggo domicilio in Avezzano presso il suo studio in Corso della Libertà, 61

- **Resistenti**

F.to:
[Signature]
[Signature]
[Signature]

per autentica:

Avv. Renzo Lancia
[Signature]

TRIBUNALE DI AVEZZANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
AVEZZANO 05 NOV. 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Luisa SORICONE



PER LA DISAPPLICAZIONE

QUALE ATTI PRESUPPOSTI, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti:

1. **Decreto n. 248 del 04 maggio 2015** del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella parte in cui, all'art. 1, comma 1, stabilisce che *"Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto di I, II, III fascia concernenti la scuola secondaria di I e II grado, i soggetti già collocati nella III fascia delle graduatorie di istituto che acquisiscono il titolo di abilitazione rispettivamente entro il 1° agosto di ciascun anno possono richiedere l'inserimento in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento."*, per quanto non prevede l'inserimento per tali soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto nella posizione spettante in base al punteggio (inserimento c.d. "a pettine") e non in coda (per il tramite di un "elenco aggiuntivo");
2. del D.M. 3 giugno 2015 n. 326 che sostituisce il D.M. 4 maggio 2015 n. 248;
3. nonché della nota AOODPER – Direzione Generale Personale della Scuola Prot. n. 14578 del 13.05.2015 e della nota prot. AOODGPER n. 16479 del 04.06.2015 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione, diretta ai Diretori

5) AQIC831002	IST. COMPRESIVO ISTITUTO COMPRESIVO TRASACCO
6) AQMM02400X	SCUOLA PRIMO GRADO SCUOLA MEDIA CAROLI
7) AQIC82400V	IST. COMPRESIVO "G. DI GIROLAMO" MAGLIANO dei Marsi
8) AQIC82100B	ISTITUTO COMPRESIVO IC IGNAZIO SILONE
9) AQIC84200C	ISTITUTO COMPRESIVO I.C. VIVENZA- GIOVANNI XXIII
10) AQIC81700Q	ISTITUTO COMPRESIVO IC G.TEDESCHI PRATOLA P.
11) AQMM060003	SCUOLA PRIMO GRADO IST. ONNICOMPRESIVO A. ARGOLI
12) AQIC84000R	ISTITUTO COMPRESIVO I.C. N. 1 G.MAZZINI-E.FERMI
13) AQIC84100L	ISTITUTO COMPRESIVO I.C. CORRADINI -POMILIO
14) AQIC843008	ISTITUTO COMPRESIVO I.C. N. 4 "C. COLLODI-L.MARINI
15) AQIC83300N	IST. COMPRESIVO "GIANNI RODARI"
16) AQIC83800R	ISTITUTO COMPRESIVO IST. COMPRESIVO A. B. SABIN
17) AQMM001007	SCUOLA PRIMO GRADO SCUOLA MEDIA D. ALIGHIERI
18) AQIC836005	ISTITUTO COMPRESIVO I.C. 'SERAFINI - L. DI STEFANO'
19) AQIC83400D	ISTITUTO COMPRESIVO N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI"
20) AQIC835009	ISTITUTO COMPRESIVO I.C. "LOMBARDO RADICE"- "OVIDIO"
21) AQIC82600E	ISTITUTO COMPRESIVO IC UMBERTO POSTIGLIONE
22) AQIC81200L	ISTITUTO COMPRESIVO IC BALSORANO
23) AQIC823003	ISTITUTO COMPRESIVO IC NAVELLI
24) AQIC82000G	ISTITUTO COMPRESIVO IC B. CROCE
25) AQIC81900B	ISTITUTO COMPRESIVO IC SANTE DI ROCCO
26) AQIC815004	ISTITUTO COMPRESIVO ISTITUTO COMPR. DON L. MILANI
27) AQIC829002	ISTITUTO COMPRESIVO COMENIO
28) AQIC837001	ISTITUTO COMPRESIVO CASTEL DI SANGRO
29) AQMM028007	SCUOLA PRIMO GRADO IST. ISTR. SEC. DI I GRADO

Generali degli Uffici Scolastici Regionali e agli Ambiti Territoriali Provinciali, con la quale si trasmette per l'immediata pubblicazione sui siti istituzionali degli stessi Uffici rispettivamente il D.M. 248/15 e il D.M.236/15,

NONCHÉ PER LA DISAPPLICAZIONE OVVERO RETTIFICA

QUALE ATTI CONSEQUENZIALI, delle Graduatorie d'Istituto di II fascia delle seguenti istituzioni scolastiche che gestiscono n.q. di responsabili del procedimento amministrativo, l'inserimento in graduatoria delle ricorrenti nelle istituzioni scolastiche scelte con il Modello B (All.ti):

LICEO STATALE "B. CROCE" (PER GALLESE ANATOLIA) E, DI RIFLESSO DELLE SEGUENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE: I.C. MATTEI, IC BALSORANO, SCUOLA MEDIA CARSOLI, I.C. CASTEL DI SANGRO, I.C. MAGLIANO DEI MARSII, IC GIOIA DEI MARSII, I.C. G. MAZZINI-T. PATINI, I.C. IGNAZIO SILONE, I.C. DI NAVELLI, I.C. B. CROCE, I.C. FONTAMARA, I.C. SANTE DI ROCCO, I.C. DON MILANI, I.C. U. POSTIGLIONE, I.C. COMENIO, I.C. N. 1 MAZZINI-CAPOGRASSI, I.C. LOMBARDO RADICE-OVIDIO, I.C. DI TRASACCO;

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "TORLONIA-BELLISARIO" (PER PUGLIELLI ALESSIA) E DI RIFLESSO DELLE SEGUENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE: I.C. FONTAMARA, I.C. A.B. SABIN, I.C. DI GIOIA DEI MARSII, IST. ISTR. SEC. DI I GRADO DI CELANO, I.C. N.1 MAZZINI-FERMI, I.C. CORRADINI-POMILIO, I.C. VIVENZA-GIOVANNI XXIII, I.C. N. 4 COLLODI-MARINI, I.C. MAGLIANO DEI MARSII, I.C. IGNAZIO SILONE, I.C. TRASACCO, I.C. E. MATTEI, IST. OMNICOMPENSIVO A.ARGOLI, SCUOLA MEDIA DI CARSOLI, I.C. U. POSTIGLIONE, I.C. G. TEDESCHI DI PRATOLA PELIGNA, I.C. SERAFINI-L. DI STEFANO, I. C. G. RODARI, I.C. G.MAZZINI-T. PATINI, SCUOLA MEDIA D. ALIGHIERI;

LICEO SCIENTIFICO "VITRUVIO POLLIONE" (PER Sulpizii MARIAPIA) E DI RIFLESSO DELLE SEGUENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE: I.C. VIVENZA-GIOVANNI XXIII, G. MAZZINI-T. PATINI, IC IGNAZIO SILONE, IC G.TEDESCHI PRATOLA PELIGNA, IST. OMNICOMPENSIVO A. ARGOLI, I.C. CORRADINI-POMILIO, I.C. N. 4 COLLODI-MARINI, I.C. N.1 MAZZINI-FERMI, IST. COMPENSIVO E. MATTEI, IC GIOIA DEI MARSII, IC MAGLIANO DEI MARSII, IST. COMPENSIVO FONTAMARA, IST. MAZZINI-CAPOGRASSI, SCUOLA MEDIA D. ALIGHIERI, IST. COMPR. TRASACCO, I.C. SERAFINI-L. DI STEFANO, I.C. LOMBARDO RADICE-OVIDIO, SCUOLA MEDIA CARSOLI, IST. COMPENSIVO A.B. SABIN.

FATTO

1. Le ricorrenti sono tutte docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro il 1° agosto 2015 nella classe di concorso A059 (scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola secondaria di I grado), tramite la frequenza con esito positivo ai Percorsi Abilitanti Speciali (P.A.S.) banditi dall'Università degli Studi di L'Aquila (All.ti 1-3) e svoltisi in due anni accademici.
2. La predetta Università stabiliva, infatti, sulla base dei criteri dettati all'art. 2 comma 2 del Decreto Dipartimentale n. 45 del 22.11.2013 (All. 4) emanato dal MIUR, la ripartizione degli ammessi al percorso abilitante in due classi, determinando il conseguimento dell'abilitazione in due anni accademici successivi (prima classe nel 2014 e seconda classe nel 2015).
3. Le ricorrenti erano, pertanto, iscritte, nella seconda formazione, talché conseguivano l'abilitazione nel giugno 2015, diversamente dai colleghi del primo gruppo, che, frequentando il corso nell'a.a. 2013-2014, anticipavano il conseguimento del titolo di un anno, con ciò potendo presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie d'Istituto di II fascia nel maggio-giugno 2014 (come contemplato dal DM 235/2014 per il triennio 2014-2017), e quindi risultare inserite nelle predette graduatorie in base al punteggio loro spettante ("a pettine").
4. Le ricorrenti, invece, senza possibilità di iscrizione in II fascia con riserva, erano costrette ad inserirsi, subendo già per tale motivo un oggettivo pregiudizio, nelle graduatorie di II fascia con un anno di ritardo, in virtù della "finestra" prevista dal DM 353 del 2014 (All. 5), resa esecutiva dai DDMM n. 248 del 4 maggio 2015 (All. 6) e n. 326 del 3 giugno 2015 (All. 7), quest'ultimo integrativo e modificativo del primo.
5. L'originario DM 353 del 2014 prevedeva espressamente e senza ulteriori specificazioni l'entrata in graduatoria dei neo abilitati, mentre i DDMM n. 248 del 4 maggio 2015 e n. 326 del 3 giugno 2015² hanno introdotto un elemento di novità, consistente nella previsione di un ELENCO AGGIUNTIVO in cui collocare i beneficiari

² Il D.M. 3 giugno 2015 n. 326 modifica il D.M. 4 maggio 2015 n. 248, in relazione alle finestre di integrazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia del personale docente nel senso di estendere la possibilità di iscriversi nel predetto elenco aggiuntivo anche ai docenti della scuola secondaria di I e II grado non presenti nelle corrispondenti graduatorie di III fascia e ai docenti che acquisiscono il titolo di abilitazione per la scuola dell'infanzia e primaria; mentre restano invariate le date entro cui conseguire il titolo di abilitazione: entro il 1° febbraio e entro il 1° agosto di ciascun anno; i titoli conseguiti sono valutabili entro le medesime date; restano invariate le disposizioni per i docenti che conseguono il titolo di specializzazione al sostegno, in quanto a tali docenti il relativo punteggio sarà loro riconosciuto a seguito dell'aggiornamento triennale.

della finestra abilitatisi nell'a.a. 2014-2015, ossia soltanto i docenti iscritti d'ufficio nella seconda classe di frequenza del P.A.S.

6. Con il D.M. n. 248 del 4 maggio 2015, il MIUR, infatti, ha diramato disposizioni inerenti le graduatorie di istituto finalizzate all'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente, stabilendo che, nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto di I, II e III fascia concernenti la scuola secondaria di I e II grado, nonché la scuola dell'infanzia e primaria, i soggetti già collocati nella III fascia delle graduatorie di istituto (requisito eliminato dal DM 326 del 3 giugno 2015) che acquisiscono il titolo di abilitazione rispettivamente entro il 1° febbraio ed entro il 1° agosto di ciascun anno, possono richiedere l'inserimento in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e sono posizionati in un ELENCO AGGIUNTIVO relativo alla rispettiva finestra di inserimento.

Dalla riportata descrizione fattuale emerge che l'apertura delle Graduatorie d'Istituto con la finestra che ha permesso l'inserimento in seconda fascia dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione in posizione subordinata (in coda) rispetto a chi era già inserito, mediante l'istituzione di un elenco aggiuntivo, di cui nessuna menzione faceva il D.M. 353/2014, risulta illegittima per i motivi che, dopo aver chiarito la correttezza della giurisdizione adita, appresso si specificano.

In Via Preliminare

1. GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per la stipula di contratti, contemplata dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicché non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti. Ciò perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca la presente ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il Giudice Ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria; pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella

graduatoria utile per l'eventuale stipula. Si è quindi in presenza di atti, i quali, esulando quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c. (v. Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 12348 del 28.5.2007).

Giusto corollario dei principi ora affermati, concludono le SS.UU. della Corte di Cassazione nella Sentenza n. 3677 del 16.2.2009, è il **"potere del Giudice Ordinario di disapplicare atti amministrativi di organizzazione adottati dall'amministrazione in tutti i casi in cui stessi costituiscano provvedimenti presupposti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, senza che rilevi la circostanza che l'atto organizzativo generato sia definitivamente stabile per omessa impugnazione avanti al Giudice Amministrativo".** Ciò comporta che il provvedimento di macro organizzazione da un lato rimanga operativo in generale e, dall'altro, essendo privato di effetti nei confronti del dipendente interessato, non valga a sorreggere l'atto di gestione consequenziale".

A tal proposito è appena il caso di richiamare la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2011³ con la quale viene sancita definitivamente la diversità delle graduatorie dai concorsi e la conseguente impugnabilità davanti a Giudici diversi da quelli Amministrativi, in particolare il Giudice del Lavoro. A tal proposito si confronti anche la recentissima sentenza del TAR Lazio sez. III n. 7458 del 25 maggio 2015, che, in tema di giurisdizione afferma che senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie della scuola sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione di

³ Invero, la giurisprudenza ha ormai risolto il dubbio interpretativo riconoscendo la giurisdizione ordinaria delle controversie in cui si chiede l'inserimento nelle graduatorie della pubblica amministrazione. Il TAR Lazio-Roma, sez. III-bis, con la sentenza n. 30.01.2012 n. 1021, ha di recente stabilito che i provvedimenti concernenti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi (con conseguenze per la mancata domanda di permanenza nella graduatoria) non assumono veste e qualificazione di atti di pubblico esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Precedentemente il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, con sentenza del 12.07.2011 n. 11 aveva osservato che in numerose sentenze rese in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, le sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da tempo costantemente ritenuto sussistere la giurisdizione del Giudice ordinario. Questa tesi - come rilevato anche dalla Sezione remittente - è stata seguita dalla giurisprudenza maggioritaria dei giudici amministrativi di primo grado.

A fronte di una tale complessità di posizioni ed orientamenti, l'Adunanza Plenaria con la sentenza n. 11/2011 risolve la questione fondando il proprio ragionamento logico-giuridico sulla base della situazione giuridica protetta, della natura dell'attività esercitata dall'amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto.

natur
anch
III, 3
629;
n. 33.
Da
3415
fonda
esser
"La
insegr
e la cc
sussis
l'aspir
privatis
esattar
richiedi
vincola
eventua
ammini
l'eventu
inserime
pretesa
privatist
ma non
incidenti
potere d
"Norme
espresso
Ne de
presente
atti amm

natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto (cfr. TAR Lazio – Sez. III, 3 Giugno 2014, n. 5875 E 17.04.2014, n. 4202; Tar Lombardia – Sez. III, 13.03.2014, n. 629; TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11)”.
Sezi

Da ultimo, eliminando ogni dubbio in proposito, il **Consiglio di Stato**, con la sentenza n. **3415 del 8 luglio 2015**, ha definitivamente stabilito la giurisdizione del Giudice ordinario fondando la decisione sulla **natura di diritto soggettivo che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere collocato al suo interno**:
sazio
care
i cui
i lav
ener
strati
vo in
ato;

“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa. Né rileva l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria atteso che nel caso di specie l'oggetto principale della lite e la pretesa all'inserimento in graduatoria immediatamente leso dall'atto (di natura gestionale-privatistica) di esclusione dalla stessa. Il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” espressamente gli riconosce”.
aria
ità de
da qu
anche
i tema
li ma
ggetto
one di

Ne deriva che le ricorrenti hanno piena facoltà di rivolgere al Giudice Ordinario la presente domanda, volta alla tutela del rapporto lavorativo previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti.
ntrover
la sent
suntivi
atti di
npresi
ili solo
r l'event
ra osser
arimento
ltro doc
del Giu
gioritari
risolve
natura
retto.

Tanto premesso, avverso i provvedimenti impugnati ricorrono le docenti come in epigrafe rappresentate e difese, affidando il ricorso ai seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

FUMUS BONI IURIS

A. VIOLAZIONE DELL' ART. 14, COMMA 1 DEL D. M. N. 353 DEL 2014 PER DIFETTO ASSOLUTO DI RAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETA'

Il DM n. 353 del 22 maggio 2014 ha dettato disposizioni per la costituzione della graduatorie d'istituto (utilizzabili per le supplenze brevi) per il triennio 2014/2017 fissando al 23 giugno 2014 la data ultima per la presentazione delle domande.

I docenti già inseriti in graduatoria ad esaurimento (cioè nelle graduatorie utilizzabili anche per le immissioni in ruolo), entro tale data, potevano chiedere di essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie d'istituto.

I docenti in possesso di abilitazione, ma non inseriti nelle GAE, entro il 23 giugno 2014 potevano chiedere l'inserimento nella seconda fascia delle suddette graduatorie d'istituto.

I docenti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto, ma non abilitati, entro tale data potevano chiedere l'inserimento nella terza fascia.

Il comma primo dell'art. 14 del DM 353 del 2014, tuttavia, allo scopo di valorizzare il titolo di abilitazione, anche se conseguito oltre i termini della prima integrazione delle graduatorie d'istituto, ha previsto

- alla prima alinea, l'apertura di finestre semestrali per l'inserimento in II fascia degli aspiranti già inseriti in III fascia che avrebbero conseguito il titolo di abilitazione dopo il 23 giugno del 2014;
- alla seconda alinea, il diritto di precedenza assoluta nella III fascia delle suddette graduatorie all'atto del conseguimento dell'abilitazione e nelle more dell'apertura delle finestre semestrali utili per l'inserimento in seconda fascia.

In un comunicato del 07 maggio del 2014 il MIUR aveva fornito una chiara indicazione sulla ratio di tale disposizione: "Le Graduatorie di istituto continueranno ad essere aggiornate ogni tre anni per tutti gli iscritti. Nel frattempo, però, il decreto firmato dal Ministro prevede che ogni anno si aprano due 'finestre', una a giugno e l'altra a dicembre, per l'inserimento in II fascia (quella riservata a chi è abilitato) di chi ha acquisito nel frattempo l'abilitazione attraverso i Tfa, i Percorsi abilitanti speciali (Pas)

riserva
formaz
fascia
prece



ascrivibil
apertura
docenti
seconda
E
il 23.06.2

riservati a chi aveva già alcuni anni di servizio alle spalle, i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria. **In attesa di una delle due finestre i nuovi abilitati restano in III fascia ma con un distinguo: a seguito dell'abilitazione viene loro riservata la precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze.** "

La logica della disposizione sopra citata, dunque, è chiarissima:

- i docenti inseriti in terza fascia nel momento stesso in cui conseguono l'abilitazione, nelle more dell'apertura della finestra semestrale per l'inserimento in seconda fascia, possono immediatamente ottenere un **titolo di preferenza** nel conferimento delle supplenze rispetto a tutti i docenti non abilitati inseriti nella suddetta terza fascia. In tal modo i docenti abilitati si collocano in **posizione sovraordinata** rispetto a tutti gli altri aspiranti inseriti in terza fascia, ma pur sempre in **posizione subordinata (in coda)** rispetto ai docenti abilitati già inseriti nella seconda fascia all'atto della costituzione delle graduatorie d'istituto;
- i docenti che conseguono l'abilitazione dopo il 23.06.2014, tuttavia, all'atto dell'apertura della finestra semestrale di integrazione delle graduatorie, potranno **mutare la propria condizione** chiedendo l'inserimento "a pettine" nella seconda fascia riservata agli insegnanti abilitati.

Le disposizioni oggi impugnate, in aperta violazione dell'unico senso logico ascrivibile alla norma di cui all' art. 14 del DM 353/2014, invece, in occasione della apertura semestrale delle graduatorie d'istituto, hanno mantenuto l'inserimento dei docenti nel frattempo abilitati "in coda" rispetto agli insegnanti già iscritti nella seconda fascia.

E, invero, in tal modo, **gli insegnanti che hanno conseguito l'abilitazione dopo il 23.06.2014**

- nelle more dell'apertura della finestra semestrale, grazie alla **immediata spendibilità del titolo di preferenza** nel conferimento delle supplenze, si collocavano in **posizione migliore** rispetto a tutti gli altri docenti non abilitati inseriti in terza fascia, ma pur sempre in **posizione deteriore** rispetto agli insegnanti previamente inseriti nella seconda fascia;
- in occasione della apertura della finestra semestrale per l'inserimento in seconda fascia, per effetto delle disposizioni impugnate, continuano a collocarsi **sopra** tutti i docenti non abilitati inseriti in terza fascia, ma ancora **sotto** rispetto agli insegnanti previamente inseriti nella seconda fascia.

In altri termini, le disposizioni oggi impugnate – violando palesemente i più elementari precetti di logica e di razionalità – **hanno posto nel nulla la distinzione tra la disciplina recata dalla seconda alinea (nelle more dell'apertura della finestra semestrale) e quella recata dalla prima alinea (in occasione della apertura della finestra semestrale per l'inserimento in seconda fascia) dell'art. 14 del DM 353/2014, comma primo.**

Il docente con titolo di abilitazione e di preferenza acquisito prima dell'apertura della finestra semestrale, infatti, in sede di convocazione per le supplenze **prevaleva su tutti i docenti non abilitati già inseriti in terza fascia, ma doveva cedere il passo innanzi agli insegnanti previamente inseriti nella seconda fascia. Tale condizione, in modo del tutto illogico, è destinata a ripetersi, senza alcuna sostanziale differenza, in occasione della apertura della finestra semestrale di integrazione della seconda fascia.** Anche dopo l'inserimento in seconda fascia, in coda rispetto ai docenti previamente inseriti, tali insegnanti – in sede di convocazione per l'attribuzione delle supplenze – avranno una **posizione di vantaggio** (*id est*, una preferenza) rispetto ai docenti di terza fascia, ma saranno **posposti** rispetto ai docenti già inseriti in seconda fascia.

L'unico senso logico della disposizione di cui all'art. 14, comma 1, del DM 353/2014, dunque, consiste nell'attribuire – in occasione dell'apertura delle finestre semestrali di integrazione delle graduatorie – il diritto all'inserimento "a pettine" nella seconda fascia in favore dei docenti che, nelle more delle suddette aperture semestrali, avevano conseguito l'abilitazione.

Tale interpretazione, invero, non si pone in contrasto con la norma di legge di cui all'art. 9, comma 20, seconda alinea, del Decreto Legge n. 70 del 2011, ai sensi del quale ***l'aggiornamento*** delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, **è effettuato con cadenza triennale.**

Al fine di cogliere il significato precettivo di tale disposizione, invero, è necessario **raccordare la disciplina dell'aggiornamento delle graduatorie d'istituto con la parallela previsione dei tempi di *aggiornamento* delle graduatorie ad esaurimento (ossia delle graduatoria utilizzabili anche per le immissioni in ruolo).** La prima alinea del comma 20 dell'art. 9 del Decreto Legge n. 70 del 2011, infatti, prevede che **"Il primo**

periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ((e' sostituito dal seguente: "A decorrere)) dall'anno scolastico 2011/2012 ((, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti,)) **l'aggiornamento delle graduatorie**, divenute ad esaurimento ((in forza dell'articolo)) 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è **effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia ((secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza".**

L'accezione semantica del termine aggiornamento, nel caso delle graduatorie ad esaurimento, non allude ai nuovi inserimenti, ma soltanto alla possibilità di far valere nuovi punteggi.

Così come per le graduatorie ad esaurimento, anche per le graduatorie d'istituto, la norma di rango primario prevede un **aggiornamento triennale dei punteggi**, ma nulla dispone in merito all'**integrazione** delle stesse graduatorie con gli inserimenti dei docenti che, nelle more, conseguono l'abilitazione.

E, dunque, per le graduatorie ad esaurimento il MIUR, senza violare la norma sull'aggiornamento triennale, dispone annualmente la riapertura dei termini per le operazioni di "integrazione" delle suddette graduatorie con l'inserimento a pieno titolo della abilitazione nelle more conseguita dai docenti ivi inclusi (l'ultima integrazione delle graduatorie, con la comunicazione del titolo di abilitazione conseguito dagli aspiranti a nomina, è stata disposta con il D.M. 325 del 3 giugno 2015).

Allo stesso modo il MIUR, senza violare la norma sull'"aggiornamento" triennale delle graduatorie d'istituto, può prevedere – così come ha effettivamente previsto – le finestre semestrali utili per "integrazione" delle graduatorie di seconda fascia con i docenti che nelle more hanno conseguito l'abilitazione.

Una diversa interpretazione della norma di rango primario, tale da rendere **contra legem** una integrazione delle graduatorie per cui è causa prima della scadenza del **termine triennale** previsto dal comma venti dell'art. 9 del Decreto Legge n. 70 del 2011, invero, porterebbe all'ovvia conclusione secondo la quale **sarebbe illegittima l'intera disposizione recata dall'art. 14 del DM 353/2014, nella parte in cui prevede l'apertura di finestre semestrali per l'inserimento in II fascia.**

In altri termini, se le graduatorie non possono essere integrate prima della scadenza triennale prevista dalla legge, esse non potranno essere integrate né con il sistema a pettine né con il sistema della fascia aggiuntiva.

Ma tale interpretazione, invero, sarebbe in aperto contrasto con la stessa logica sistematica che ha indotto il MIUR a prevedere una apertura semestrale delle graduatorie.

Occorre, infatti, ricordare che, ai sensi degli articoli 5 e 15, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 2010, l'accesso ai percorsi formativi abilitanti è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, deliberato ai sensi dell'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione.

In base al citato articolo 39 l. n. 449 del 1997 la rilevazione del predetto fabbisogno di personale è operata esclusivamente in funzione della copertura di posti vacanti e disponibili, in correlazione al previsto *turn over* del successivo triennio, ma non tiene conto delle esigenze sostitutive temporanee che si verificano nel sistema nazionale di istruzione, che comportano comunque ricorso ad assunzioni con contratto a tempo determinato per far fronte alle effettive esigenze di funzionamento del sistema.

L'esigenza di prevedere l'apertura di finestre semestrali per l'integrazione delle graduatorie d'istituto, dunque, discende dal fatto che la disponibilità di insegnanti abilitati inclusi nelle graduatorie d'istituto (all'atto della loro costituzione sulla base della rilevazione delle vacanze d'organico previste nel triennio) è insufficiente a coprire le suddette esigenze sostitutive temporanee.

Da qui la necessità di parametrare la crescente domanda di insegnanti abilitati per l'attribuzione delle supplenze temporanee con i cicli annuali di abilitazione (i corsi TFA e PAS, infatti, hanno durata annuale).

Poste queste premesse, è possibile trarre due conclusioni:

- l'integrazione della seconda fascia delle graduatorie d'istituto nelle more dell'aggiornamento triennale non è *contra legem*, e anzi risponde a una esigenza ineludibile del sistema nazionale di istruzione;
- l'integrazione della suddetta seconda fascia, in occasione della finestra temporale semestrale, deve essere disposta con il criterio "a pettine", e ciò in quanto una diversa soluzione annullerebbe la distinzione tra la disciplina recata dalla seconda alinea (nelle more dell'apertura della finestra semestrale) e quella recata dalla prima alinea (in occasione della apertura della finestra

B.

docenti
presup
abilitazi
97 della
del T.U.

il princ
assunzi

abilitati,
riproporr
soggetti
dai Decr

parte in
autonom
consequ
E
SEZIONE
stabilito c

semestrale per l'inserimento in seconda fascia) dell'art. 14 dell'art. 14, comma 1, del DM 353/2014. In entrambi i casi, infatti, con l'inserimento in coda, i nuovi abilitati starebbero in posizione subordinata ai docenti previamente abilitati e in posizione sovraordinata rispetto ai docenti non abilitati.

B. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE, COSÌ COME RECEPITI DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 124/1999 E DALL'ART. 401 DEL T.U. 297/94, OSSIA DALLE NORME CHE HANNO SANCITO IL PRINCIPIO MERITOCRATICO QUALE UNICO CRITERIO PER L'ASSUNZIONE DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA PUBBLICA.

La collocazione in coda in una medesima fascia della graduatoria riservata ai docenti abilitati con le medesime procedure di formazione iniziale, disposta sul mero presupposto della posteriorità della data di conseguimento del medesimo titolo di abilitazione, invero, si pone in un insanabile contrasto con i valori protetti dagli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, così come recepiti dall'art. 2 della legge n. 124/1999 e dall'art. 401 del T.U. 297/94.

Tale collocazione in coda, infatti, **stravolgerebbe l'unitarietà della procedura e il principio meritocratico** che la Legge n. 124/1999 ha posto alla base del sistema di assunzione del personale insegnante della scuola pubblica.

Tale articolazione in due sub-fasce della unitaria graduatoria riservata ai docenti abilitati, sul mero presupposto cronologico della data di conseguimento del titolo, infatti, riproporrebbe l'illegittima suddivisione in fasce, in ordine progressivo cronologico, di soggetti destinati all'inserimento nelle graduatorie permanenti così come introdotta dai Decreti Ministeriali n. 123 del 27 marzo 2000 e n. 146 del 18 maggio 2000.

Tali Decreti Ministeriali sono stati ritenuti dal TAR Lazio illegittimi proprio nella parte in cui prevedevano l'inserimento dei docenti nelle graduatorie in quattro fasce autonome disposte secondo un ordine decrescente sulla base della data di conseguimento del titolo.

Ed infatti la giurisprudenza amministrativa, con la SENTENZA TAR LAZIO, SEZIONE TERZA BIS, n. 2799 del 2001, pronunciandosi espressamente sul punto ha stabilito che: "VANNO ANNULLATI:

- il D.M. 27.3.2000, pubblicato nella G.U. del 17.5.2000, recante norme sulle modalità di integrazione aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui

alla legge n. 124/99, nella parte in cui (art. 2, commi IV e V) si stabilisce che l'integrazione debba avvenire secondo scaglioni indicati in ordine di precedenza e in considerazione anche del possesso o meno di requisiti di servizio nelle scuole statali;

- **il D.M. 18.5.2000**, pubblicato sulla G.U. del 23.5.2000, recante termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti nella parte in cui (art. 3 comma II) sono previste distinte fasce di inserimento in ordine di precedenza."

Ciò che sopravvisse a questa declaratoria di illegittimità della suddivisione in fasce, invero, fu la **posizione sovraordinata delle prime due fasce**, ma solo perché queste due fasce, essendo ad esaurimento, avevano una **natura diversa** e mantenevano una ragione giustificatrice nella salvaguardia dei pregressi e **diversi percorsi di abilitazione**.

In tal senso la **Corte Costituzionale**, con la **sentenza n. 168/2004**, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR di Bologna in ordine all'accorpamento della terza e della quarta fascia, disposto con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, in quanto "[...] non può trovare tutela l'affidamento di chi, avendo una certa posizione in una graduatoria, avrebbe potuto confidare di non essere, in futuro, scavalcato da alcuni di coloro che nella medesima lo seguivano [...]".

Tale giudizio di legittimità costituzionale era stato occasionato dal TAR dell'Emilia-Romagna secondo il quale l'accorpamento della terza e della quarta fascia avrebbe leso il diritto degli iscritti nella terza fascia all'**affidamento riguardo al godimento di una posizione prioritaria rispetto a coloro che erano stati inclusi nella quarta fascia**.

La Corte Costituzionale, come abbiamo detto, ha negato ogni valore a siffatto affidamento nutrito da chi aveva conseguito il titolo di abilitazione in data anteriore.

E, invero, il principio meritocratico presente nella L. n. 124/99, peraltro, non può ritenersi scalfito neppure dall'inciso "*salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria*" di cui al terzo comma dell'art. 401 del T.U.

Tale salvaguardia, infatti, deve essere interpretata, così come evidenziato dal T.A.R. Lazio, con sent. n. 2799/2001, secondo le comuni regole del possesso da parte di più candidati di identico punteggio.

La giurisprudenza amministrativa sul punto, è stata chiara nel precisare come "Al di fuori di questa eccezione, **la posizione degli iscritti nella graduatoria è mobile, destinata in ogni caso a cedere dinanzi a quanti riescono a farsi riconoscere titoli maggiori e, di conseguenza, si presentano con punteggio più elevato**" (cfr. T.A.R. LAZIO SEZ. III BIS, 3 aprile 2001 n. 2799).

In altri termini, la salvaguardia dei docenti già inclusi in graduatoria non può estendersi sino a trasformare la graduatoria permanente in tante graduatorie (dividendola in fasce), pena lo snaturamento della stessa e la violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di imparzialità della P.A.

L'unico criterio di graduazione, dunque, è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli, non essendo il momento di conseguimento dei requisiti di ammissione utile a individuare i soggetti più capaci e meritevoli.

Tale articolazione in sub fasce, già disposta nei due decreti annullati, dunque, determina il sovvertimento dei principi che regolano la selezione del personale per l'accesso a uffici della P.A., privilegiando il fattore temporale (avere conseguito i medesimi titoli per l'ammissione in data precedente) rispetto al fattore merito (essere in possesso di maggiori e più rilevanti titoli).

Ciò determina, altresì, un privilegio per i soggetti più anziani che naturalmente sono fra coloro che hanno conseguito precedentemente i medesimi requisiti, in un momento in cui invece la P.A. ha ritenuto di privilegiare nei concorsi a parità di punteggio i soggetti più giovani.

Illuminante, in tal senso, è il percorso argomentativo seguito dalla recentissima SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 41/2011, chiamata a pronunciarsi sull'inserimento in posizione subordinata a tutte le fasce, disposto dall'art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella legge 24 novembre 2009, n. 167. Ed invero, già il TAR LAZIO, SEZ. TERZA BIS, con la sentenza n. 10809 del 2008, aveva inequivocabilmente affermato che [...] legge finanziaria per il 2007, con l'introduzione delle graduatorie a esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che la collocazione nelle graduatorie

provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante. La collocazione in graduatoria non può, quindi, essere disposta – se non in evidente contrasto con l'ora riferito principio – sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e, conclusa graduatoria, ciò configgendo oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i principi costituzionali richiamati in ricorso (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1) [...].

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41/2011, non si è soffermata solo sul problema dell' "eccentrica" disciplina contenuta nella norma impugnata per il biennio 2007 – 2009 per il quale si andava in coda in caso di trasferimento in altra Provincia, ma ha rivisitato l'intera disciplina, in un tentativo di chiarificazione e razionalizzazione del diritto esistente, riaffermando il criterio del merito quale unica regola per la collocazione all'interno delle graduatorie del personale docente.

L'inequivocabile presa di posizione della Corte Costituzionale in termini generali a favore del criterio del merito è senza ombra di dubbio utile al fine del giudizio di evidente illegittimità costituzionale di un sistema di reclutamento del personale docente che consentisse di valorizzare, ai fini della assunzione a tempo determinato, un elemento (quello della data di conseguimento del medesimo titolo di accesso nelle graduatorie) che nulla ha a che vedere con la valutazione del merito e con la conseguente scelta del migliore candidato per la copertura del posto pubblico.

PERICULUM IN MORA

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora*, l'illegittimità degli atti in parte *de qua* impugnati, incide gravemente e irreparabilmente sulla posizione delle ricorrenti, in considerazione del tempo necessario per addivenire alla decisione di merito e dell'avvenuta pubblicazione delle graduatorie valide per l'anno scolastico 2015/2016.

Dallo scorrimento delle nuove graduatorie di circolo e di istituto pubblicate in via provvisoria tra il mese di settembre e il mese di ottobre c.a., risultano individuati i docenti a cui assegnare gli incarichi di supplenza.

Le prime convocazioni dalle graduatorie d'istituto, infatti, sono state e vengono disposte con l'inizio effettivo dell'anno scolastico.

Appare evidente, quindi, il grave nocumento che i ricorrenti stanno subendo dal mancato inserimento "a pettine" nella II fascia delle predette graduatorie.

Per documentare la **CONCRETEZZA E L'IMMEDIATEZZA del pregiudizio arrecato alle docenti in parola** si espongono i seguenti casi di nomine PER SUPPLENZE FINO ALL'AVENTE DIRITTO (vale a dire, sino alla prossima pubblicazione delle graduatorie definitive) assegnate a professoressa già dal mese di settembre 2015, le cui proposte contrattuali, se le ricorrenti fossero state inserite "a pettine", sarebbero state rivolte prima a quest'ultime (che le avrebbero accettate), in quanto avrebbero preceduto in graduatoria d'istituto le effettive destinatarie delle supplenze, convocate nel presente giudizio come controinteressate.

1. Nell'Istituto Comprensivo "Enrico Mattei" di Civitella Roveto (AQ) risulta assegnata una cattedra alla docente **Pendenza Nadia**, inserita nella graduatoria di II fascia della classe concorsuale A059 con punti **55,00 (All. 8)**, mentre le 3 ricorrenti, se inserite in II fascia "a pettine", la precederebbero, in quanto il loro punteggio è il seguente:
 - Gallese Anatolia, punti **95,00**;
 - Puglielli Alessia, punti **83,00**;
 - Sulpizii Mariapia, punti **102,00**.
2. Nell'Istituto d'Istruzione Secondaria di I Grado di Celano (AQ), risulta, altresì, assegnata una cattedra alla docente **Di Renzo Vitalia**, anch'ella inserita nella graduatoria di II fascia della classe concorsuale A059 con punti **55,00 (All. 9)**, mentre la ricorrente Puglielli Alessia, se inserita in II fascia "a pettine", la precederebbe, in quanto il suo punteggio è di **83,00** punti.
3. Nell'Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco" di Gioia dei Marsi è stata addirittura conferita una supplenza alla docente **Di Cosmo Elena**, che risulta attualmente inserita nella **terza fascia d'istituto** (riservata ai non abilitati) (All. 10), in quanto non ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A059. Questa situazione si è verificata in quanto le istituzioni scolastiche che gestiscono l'inserimento (n.q. di scuole capofila ovvero responsabili del procedimento amministrativo relativo alla tenuta delle graduatorie) **non hanno preso atto dell'aggiornata posizione delle stesse** (affermando di non avere

avuto istruzioni in merito, sic!), **omettendo di iscriverle nella II fascia d'Istituto (nell'elenco aggiuntivo), come loro spettante all'esito della domanda (Modello B) inoltrata sul portale web di istanze online** nel mese di agosto, proprio al fine di ottenere il passaggio nella graduatoria degli abilitati ex DDMM nn. 248/2015 e 236/2015. Non solo: il MIUR, nella dilazione dei tempi per la scelta delle scuole, ha predisposto un ulteriore Modello di domanda (**Modello A4**) - anch'esso debitamente compilato dalle ricorrenti e inviato telematicamente sulla piattaforma dedicata - per segnalare il diritto di precedenza nelle graduatorie d'istituto di terza fascia per chi aveva conseguito il titolo abilitante come previsto dall'art.1 del DM 326 del 3/06/201, al fine di consentire alle neoabilite di fruire della priorità sugli iscritti in III fascia non abilitati⁴.

Per quanto dedotto, le ricorrenti, come sopra rappresentate, rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

VOGLIA codesto Ill.mo Tribunale adito, previa disapplicazione e/o sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, DDMM n. 248 del 4 maggio 2015 e n. 326 del 3 giugno 2015 e le graduatorie d'istituto delle scuole che hanno gestito l'inserimento in graduatoria (Liceo Statale "B. Croce" di Avezzano, l'istituto d'Istruzione Superiore "Torlonia-Bellisario" di Avezzano, Il Liceo Scientifico "Vitruvio Pollione" di Avezzano) e di riflesso, delle istituzioni scolastiche indicate dalle ricorrenti nel *Modello B* e riportate in narrativa, nei limiti dell'interesse dedotto dalle ricorrenti:

IN VIA PRELIMINARE,

- **accertato** il diritto delle ricorrenti ad essere inserite nelle Graduatorie di II fascia secondo il punteggio maturato in attuazione del principio meritocratico asseverato dalla Corte costituzionale, **disporre** l'inserimento "a pettine" delle ricorrenti nelle II fascia delle graduatorie di istituto per la classe concorsuale A059 dell'istituzione scolastica capofila e, di riflesso, delle scuole indicate nel Modello B presentato dalle ricorrenti mediante la modalità *Polisweb* su *Istanze online*;

⁴ Il mancato rilievo all'inserimento in II fascia, con diritto delle ricorrenti alla precedenza sulle docenti di terza fascia, si è verificato nonostante la dicitura "**Finestra temp. - 2**" (si veda l'allegato 10) attestati tale inserimento (contestualmente all'evidenza in terza fascia); segnalazione "inutile" perché le ricorrenti sono state precedute in fase di attribuzione delle supplenze dalla docente non abilitata Di Cosmo Elena, iscritta nella III fascia.

- **per l'effetto, annullare ovvero revocare** i contratti stipulati nel mese di settembre 2015:
 - dall'Istituto Comprensivo "Enrico Mattei" di Civitella Roveto (AQ) con la docente Di Pendenza Nadia, in quanto le ricorrenti Gallese Anatolia, Puglielli Alessia e Sulpizii Mariapia risultano avere un punteggio maggiore di quest'ultima nella graduatoria, classe di concorso A059;
 - dall'Istituto d'Istruzione Secondaria di I Grado di Celano (AQ) con la docente Di Renzo Vitalia, in quanto la ricorrente Puglielli Alessia risulta avere un punteggio maggiore di quest'ultima nella graduatoria, classe di concorso A059;
 - dall'Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco" di Gioia dei Marsi con al docente Di Cosmo Elena, docente non abilitata iscritta in III fascia, in quanto le ricorrenti non sono state iscritte in II esclusivamente a motivo della condotta colposa delle scuole che gestiscono le graduatorie, vale a dire, rispettivamente il Liceo Statale "B. Croce" di Avezzano, l'istituto d'Istruzione Superiore "Torlonia-Bellisario" di Avezzano, Il Liceo Scientifico "Vitruvio Pollione" di Avezzano;

NEL MERITO,

- **accertare e dichiarare** il diritto delle ricorrenti ad essere inserite nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto "a pettine", cioè secondo il rispettivo punteggio conseguito per titoli e servizi, e non in coda e per l'effetto;
- **ordinare** alle amministrazioni convenute l'inserimento "a pettine" delle ricorrenti per la classe concorsuale A059 dell'istituzione scolastica capofila e, di riflesso, delle scuole indicate nel Modello B presentato dalle ricorrenti mediante la modalità *Polisweb* su *Istanze online* e riportate in narrativa;
- **dichiarare** il diritto delle ricorrenti al risarcimento del danno cagionato alle stesse per l'omesso inserimento a pettine in considerazione della perdita di *chances* e/o per la stipula di contratti economicamente meno vantaggiosi rispetto a quelli cui avrebbero avuto diritto e certamente, e per l'effetto:
- **condannare le Amministrazioni convenute** al pagamento del risarcimento del danno equitativamente computato nella misura di 10 mensilità (con riferimento allo stipendio tabellare di un docente di scuola secondaria I

grado) per ogni ricorrente ovvero per il minor guadagno a motivo della minor durata di eventuali supplenze e/o di orario inferiore all'orario cattedra e/o nella misura di € 5.000 per il maggior disagio correlato al raggiungimento della sede di servizio di eventuale assegnazione della supplenza ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia dal Giudice;

- **in ogni caso condannare** le Amministrazioni convenute al risarcimento del danno da liquidarsi secondo equità dovuto per non essere state destinatarie del contratto stipulato nel settembre 2015 dall'Istituto Comprensivo "Enrico Mattei" di Civitella Roveto con la docente Di Pendenza Nadia, in quanto le ricorrenti Gallese Anatolia, Puglielli Alessia e Sulpizii Mariapia risultano avere un punteggio maggiore di quest'ultima nella graduatoria, classe di concorso A059; del contratto stipulato nel settembre 2015 dall'Istituto d'Istruzione Secondaria di I Grado di Celano con la docente Di Renzo Vitalia, in quanto la ricorrente Puglielli Alessia risulta avere un punteggio maggiore di quest'ultima nella graduatoria, classe di concorso A059; del contratto stipulato dall'Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco" di Gioia dei Marsi con al docente Di Cosmo Elena, docente non abilitata iscritta in III fascia, in quanto le ricorrenti non sono state iscritte in II fascia dalle scuole che gestiscono le graduatorie, vale a dire, rispettivamente il Liceo Statale "B. Croce" di Avezzano, l'istituto d'Istruzione Superiore "Torlonia-Bellisario" di Avezzano, Il Liceo Scientifico "Vitruvio Pollione" di Avezzano;
- **adottare** in ogni caso tutti i provvedimenti necessari alla rimozione del pregiudizio subito dalle ricorrenti ed illustrato in narrativa.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Si producono i documenti come da indice.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato e va corrisposto nella misura di € 259,00.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI POTENZIALI RESISTENTI
(EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende le ricorrenti, giusta procura a margine del presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti all'inserimento "a pettine" nelle graduatorie d'istituto di II fascia per la classe concorsuale A059, pubblicate dalle istituzioni scolastiche indicate nel Modello B presentato dalle ricorrenti in modalità *online* e sopra riportate;
- Le supplenze, annuali o anche brevi e saltuarie, vengono assegnate sulla base della iscrizione in graduatoria: I fascia (GaE), II fascia (abilitati non iscritti in GaE, o III fascia (quest'ultima riservata ai non abilitati) e della posizione ivi occupata in base al punteggio;
- Ciò implica che gli aspiranti alle supplenze attualmente inseriti nelle ridette Graduatorie per la cl.co. A059 potranno concorrere alla stipula di contratti per il conferimento di supplenze, con conseguente **potenziale interesse contrario** di ciascuno dei ricorrenti che nelle Graduatorie interessate vengono scavalcati per l'inserimento "a pettine" delle ricorrenti;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia ai docenti attualmente inseriti nelle Graduatorie d'Istituto per l'a.s. 2015-16, cl. co. A059, nelle scuole indicate nel Modello B dalle ricorrenti, ossia:

- | | |
|----------------|---|
| 1) AQIC83900L | IST. COMPRESIVO ISTITUTO COMPRESIVO "E.MATTEI" |
| 2) AQIC82500P | ISTITUTO COMPRESIVO IC GIOIA DEI MARS |
| 3) AQIC828006 | ISTITUTO COMPRESIVO IST. COMPRESIVO FONTAMARA |
| 4) AQIC844004 | ISTITUTO COMPRESIVO G.MAZZINI -T.PATINI |
| 5) AQIC831002 | IST. COMPRESIVO ISTITUTO COMPRESIVO TRASACCO |
| 6) AQMM02400X | SCUOLA PRIMO GRADO SCUOLA MEDIA CARSOLI |
| 7) AQIC82400V | IST. COMPRESIVO "G. DI GIROLAMO" MAGLIANO dei Marsi |
| 8) AQIC82100B | ISTITUTO COMPRESIVO IC IGNAZIO SILONE |
| 9) AQIC84200C | ISTITUTO COMPRESIVO I.C. VIVENZA- GIOVANNI XXIII |
| 10) AQIC81700Q | ISTITUTO COMPRESIVO IC G.TEDESCHI PRATOLA P. |
| 11) AQMM060003 | SCUOLA PRIMO GRADO IST. ONNICOMPRESIVO A. ARGOLI |
| 12)AQIC84000R | ISTITUTO COMPRESIVO I.C. N. 1 G.MAZZINI-E.FERMI |
| 13)AQIC84100L | ISTITUTO COMPRESIVO I.C. CORRADINI -POMILIO |

14)AQIC843008	ISTITUTO COMPRESIVO I.C. N. 4 "C. COLLODI-L.MARINI
15)AQIC83300N	IST.COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"
16)AQIC83800R	ISTITUTO COMPRESIVO IST.COMPRENSIVO A. B. SABIN
17)AQMM001007	SCUOLA PRIMO GRADO SCUOLA MEDIA D.ALIGHIERI
18)AQIC836005	ISTITUTO COMPRESIVO I.C. 'SERAFINI - L. DI STEFANO'
19)AQIC83400D	ISTITUTO COMPRESIVON. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI"
20)AQIC835009	ISTITUTO COMPRESIVO I.C."LOMBARDO RADICE"- "OVIDIO
21)AQIC82600E	ISTITUTO COMPRESIVO IC UMBERTO POSTIGLIONE
22)AQIC81200L	ISTITUTO COMPRESIVO IC BALSORANO
23)AQIC823003	ISTITUTO COMPRESIVO IC NAVELLI
24)AQIC82000G	ISTITUTO COMPRESIVO IC B.CROCE
25)AQIC81900B	ISTITUTO COMPRESIVO IC SANTE DI ROCCO
26)AQIC815004	ISTITUTO COMPRESIVO ISTITUTO COMPR. DON L. MILANI
27)AQIC829002	ISTITUTO COMPRESIVO COMENIO
28)AQIC837001	ISTITUTO COMPRESIVO CASTEL DI SANGRO
29)AQMM028007	SCUOLA PRIMO GRADO IST. ISTR. SEC. DI I GRADO

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. -

pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a **forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrenti; [...]**" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

1. nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle Graduatorie d'istituto, cl. co. A059, indicate nel Modello B dalle ricorrenti vigenti per l'anno scolastico 2015/2016 - ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO ONLINE DELLE SCUOLE INTERESSATE DEI SEGUENTI DATI:
 - a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data della udienza;
 - b) nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;
 - c) sunto dei motivi del ricorso;
 - d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "**tutti i docenti attualmente inseriti nelle Graduatorie d'Istituto indicate nel Modello B dalle ricorrenti, cl.co A059, vigenti per l'anno scolastico 2015/2016**"
 - e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Avezzano, 29.10.2015

Avv. Renzo Lancia

Renzo Lancia



973/15 PG



TRIBUNALE DI AVEZZANO

Sezione Lavoro

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA DI COMPARIZIONE

IL GIUDICE

Letto il ricorso che precede;

fissa per la comparizione delle parti l'udienza del

19/1/15 h 11:00

Notifica entro i termini di legge

il 18/12/15

Invita le parti costituite in via telematica a depositare in Cancelleria copia cartacea dei documenti allegati agli atti introduttivi del giudizio in tempo utile per l'udienza sopra indicata al fine di agevolare la trattazione della causa.

Avezzano, li

2/12/15

IL GIUDICE

Dott. Giuseppe Giordano

TRIBUNALE DI AVEZZANO
DEPOSITATO IN
AVEZZANO 2 DIC. 2015



TRIBUNALE DI AVEZZANO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AVEZZANO

[Handwritten signature]
15.12.15

